

REGIONE MOLISE

II DIPARTIMENTO

RISORSE FINANZIARIE - VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI -

SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI

Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale

**ACCORDO QUADRO DI CUI AGLI ARTT. 3 LETTERA iii) E 54 DEL  
D.LGS. n. 50/2016 e s.m.i. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  
DI SUPPORTO ALLA GESTIONE NONCHE’ ALLA RISCOSSIONE  
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE**

**CIG: 83996087CB**

----- **REPUBBLICA ITALIANA** -----

L’anno **duemilaventuno** (2021), il giorno **nove** (9) del mese di **luglio**, presso la sede del Dipartimento Secondo della Regione Molise - Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale - sita in Campobasso, Via Genova 11, innanzi a me Dott. Gennaro Strazzullo, Ufficiale Rogante della Regione Molise a tanto delegato con delibera di Giunta Regionale n.1568 del 21/12/2007, esecutiva ai sensi di legge, sono comparsi:

- l’Ing.Massimo Pillarella, nato a Campobasso il 14/03/1960, domiciliato per la carica come appresso, nella propria qualità di Direttore del Dipartimento Secondo, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione Molise, in seguito denominata anche “Regione”, con sede legale in Campobasso, Via Genova n.11, Codice Fiscale 00169440708, per la propria espressa qualifica in esecuzione della Legge Regionale n.10/2010 e ss.mm.ii. e delle deliberazioni di Giunta Regionale nn.576/2019, 67/2020 e 74/2020;

-  
/

- il Sig. Antonio Gallucci nato a Bari il 22/03/1968, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene nella propria qualità di procuratore speciale della Municipia S.p.A.con sede legale in Trento, Via Adriano Olivetti 7, Codice Fiscale e Partita Iva 01973900838, iscritta al Registro delle Imprese di Trento, R.E.A.n. TN - 209533, di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”, giusta Procura Speciale Rep.100662 a mezzo del Notaio Alberto Vladimiro Capasso in data 25 giugno 2021, allegata in copia al presente atto sotto lettera A per farne parte integrante e sostanziale.

I comparenti, della cui identità personale e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo

#### **PREMESSO CHE**

- con deliberazione di Giunta Regionale n.67 del 15 febbraio 2020 è stato stabilito, tra l’altro, “di dare avvio alle attività finalizzate alla conclusione, ai sensi dell’art.54 del D.Lgs.50/2016, di un “Accordo Quadro per la gestione della rete della riscossione” a valere tra i partner istituzionali pubblici(che intenderanno aderire alla procedura di cui trattasi”;

- con determinazione direttoriale n.22 del 26 febbraio 2020 del Dipartimento Secondo è stato costituito il gruppo di lavoro per la predisposizione dell’Accordo Quadro e dei documenti di gara;

- con determinazione direttoriale n.77 del 4 agosto 2020 del Dipartimento Secondo è stata adottata la determina a contrarre, approvati gli atti di gara, individuato il criterio di aggiudicazione, nominato il Responsabile Unico del Procedimento;

- con determinazione dirigenziale n.1269 del 2 marzo 2021 il Servizio Centrale Unica di Committenza ha provveduto ad aggiudicare la procedura aperta alla Municipia S.p.A.;
- con nota prot.43656 dell'11 marzo 2021 il Servizio Centrale Unica di Committenza ha comunicato al Dipartimento Secondo l'avvenuta verifica dei requisiti ad eccezione di quello di cui all'art.80, comma 32 del D.Lgs.50/2016;
- per il requisito di cui al capoverso precedente si procede ai sensi dell'art.92, comma 3 del D.Lgs.159/2011 così come indicato nella citata determinazione direttoriale 51/2021;
- il fornitore ha prestato la garanzia fideiussoria definitiva per una somma garantita pari ad € 786.472,65 emessa da Generali Italia S.p.A. in Padova in data 2 luglio 2021 valevole fino al 2 luglio 2025;
- con nota prot.81889 del 13 maggio 2021, allegata al presente atto sotto la lettera **B** per farne parte integrante e sostanziale, il Direttore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale ha attestato, ai sensi dell'art.6 della legge regionale n.11/2014, la copertura finanziaria per gli oneri, di competenza regionale, derivanti dalla presente Convenzione;
- è stata acquisita la regolarità previdenziale e contributiva del Fornitore come da Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC on Line - prot.INAIL\_27700752 del 3 giugno 2021 avente scadenza il 1° ottobre 2021;
- l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente

Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;

- i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra gli Enti aderenti, da una parte ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

- il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura aperta e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire l'/gli Ordinativo/i di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

- il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire ed, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- il Fornitore ha dimostrato di aver stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di terzi richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;

- la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Regione e per gli altri Enti aderenti nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle Enti Aderenti con l'emissione del relativo Ordinativo di Fornitura (fonte di obbligazione);

- i singoli Enti Aderenti sono responsabili delle proprie Richieste di

Consegna;

- che sulla procedura risulta pendente presso il TAR Molise Sez. I il giudizio amministrativo R.G. n. 229/2020 su ricorso volto all'annullamento dell'intera lex specialis e quindi del bando e suoi allegati (tra cui il capitolato speciale d'onori, il disciplinare di gara e lo schema della convenzione)
- che il ricorso rivolto all'impugnativa del bando è stato notificato successivamente anche all'aggiudicataria Municipia S.p.A., che si è formalmente costituita.

**TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI, COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.**

**ARTICOLO 1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Capitolato Speciale d'Oneri, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione. Dei suddetti atti il Capitolato Speciale d'Oneri, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono materialmente allegati al presente atto rispettivamente sotto le lettere **C**, **D**, ed **E**.

**ARTICOLO 2. NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE**

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura, è regolata in via gradata:

- a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale d'Oneri e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale d'Oneri, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Regione e degli Enti aderenti, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale d'Oneri.

3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi, regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

### **ARTICOLO 3. OGGETTO**

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto per l'esecuzione dei seguenti servizi, ciascuno acquistabile per singola tipologia di fornitura:

#### **Servizi tipologia A:**

- ✓ Servizio di accertamento delle entrate extra-tributarie della Regione e/o Organismi pubblici diversi dagli Enti locali;
- ✓ Servizio di accertamento della tassa automobilistica regionale;

**Servizi tipologia B:**

- ✓ Servizio di accertamento esecutivo e di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra-tributarie degli enti locali;
- ✓ Servizio di riscossione coattiva della tassa automobilistica regionale;
- ✓ Servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra-tributarie della Regione e/o degli Organismi pubblici diversi dagli Enti locali;

**Servizi tipologia C:**

- ✓ Servizi di supporto alle attività di riscossione ordinaria tramite avvisi di pagamento;

**Servizi tipologia D:**

- ✓ Servizi di costituzione dell'anagrafe immobiliare.

2. I servizi dovranno essere eseguiti, nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Oneri, di tutte le normative regolamentari e legislative vigenti in materia.

3. Con riferimento alle fasce della popolazione sono equiparate ai Comuni gli uffici/servizi gestiti in forma associata ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000.

4. Costituiscono oggetto dell'affidamento anche uno o più dei servizi aggiuntivi/migliorativi offerti dal Fornitore e ritenuti effettivamente tali dalla Regione.

5. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti degli Enti aderenti a fornire i servizi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui alla documentazione di gara ed alla propria Offerta Tecnica, nonché a prestare

tutti i servizi connessi, nella misura richiesta dagli stessi Enti aderenti con l'Ordinativo di Fornitura.

6. Nell'Ordinativo di Fornitura, gli Enti aderenti indicheranno l'importo di ogni servizio richiesto, quantificato presuntivamente su base storica.

#### **ARTICOLO 4. UTILIZZO DELLA CONVENZIONE**

1. Gli Enti aderenti utilizzeranno la Convenzione mediante l'emissione di uno o più Ordinativi di Fornitura inviati al Fornitore a mezzo PEC, il quale dovrà attivarsi ai sensi del successivo Articolo 5.

2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

#### **ARTICOLO 5. MODALITÀ DI CONCLUSIONE**

1. In considerazione degli obblighi assunti in forza della Convenzione, la fornitura richiesta dagli Enti aderenti si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore del relativo Ordinativo di Fornitura, inviato a mezzo PEC.

2. Nel termine massimo di 15 (quindici) giorni solari, il Fornitore deve recarsi presso la sede dell'Amministrazione ordinante per definire, in un'apposita lettera d'intenti sottoscritta da entrambe le parti:

- i servizi richiesti;
- la/le sedi, in cui sarà eseguito il servizio;
- il numero delle persone necessarie e gli orari di servizio;
- i tempi di attivazione dei servizi, sulla base di quanto previsto dal

capitolato e dall'offerta tecnica del Fornitore;

- i riferimenti per le successive fatturazioni;

- ogni altra informazione utile alla migliore esecuzione del servizio.

3. Nel termine massimo di 30 giorni dall'attivazione della richiesta attivata dal singolo ente, sarà definito tra il Fornitore e l'Amministrazione ordinante un protocollo operativo per definire le fasi procedurali di dettaglio di esecuzione dei servizi ordinati.

#### **ARTICOLO 6. DURATA**

1. La presente Convenzione ha durata di anni 4 (quattro), con decorrenza dal giorno successivo alla data della sua sottoscrizione tra Regione Molise, quale Ente capofila e Fornitore.

2. L'adesione alla Convenzione da parte degli Enti/Organismi interessati dovrà essere formalizzata entro e non oltre la scadenza naturale dell'anzidetta Convenzione, di durata quadriennale, tra il Fornitore e la Regione Molise ed il termine di scadenza della fornitura coinciderà con il termine di scadenza di ogni singola convenzione.

3. Alla scadenza di tale periodo, il rapporto obbligatorio si intende cessato, senza obbligo di disdetta.

4. Le forniture e le liste di carico ricevute dal Fornitore dovranno essere portate a compimento anche oltre i termini convenzionali; le operazioni in itinere alla data di cessazione dell'affidamento devono essere concluse improrogabilmente entro 24 mesi dalla data di scadenza della Convenzione.

5. In tale periodo di 24 mesi, l'Ente non potrà trasmettere ulteriori carichi al Fornitore.

6. E' escluso ogni tacito rinnovo.

**ARTICOLO 7. CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI  
RESPONSABILITÀ**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e degli atti e documenti ad essa collegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione.

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche ed all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo

contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Enti aderenti.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione e gli Enti aderenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

6. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione ai singoli Enti aderenti e/o alla Regione, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione.

7. Resta espressamente inteso che la Regione non può in alcun caso essere ritenuta responsabile per eventuali contestazioni sollevate dagli aderenti.

8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione e/o agli Enti aderenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

9. Al fine di ottimizzare il risultato del servizio, gli Enti aderenti si riservano il diritto di approvare preventivamente il programma di attività, le procedure che il Fornitore intende porre in atto, con lo scopo di assicurare il pieno rispetto delle leggi vigenti nelle materie interessate e la corrispondenza dei metodi e dei programmi alle esigenze degli Enti aderenti e dei suoi uffici.

10. Il Fornitore, inoltre, ha l'obbligo di rendere conto delle proprie attività fornendo una relazione dettagliata secondo le modalità ed i tempi indicati dagli Enti aderenti.

## ARTICOLO 8. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga a rispettare le previsioni della clausola sociale di cui all'art. 28 del Capitolato speciale d'Oneri e dell'art. 27 del Disciplinare. Pertanto come indicato nel progetto di assorbimento e nei chiarimenti forniti in sede di verifica ai sensi dell'art 97 D.Lgs. 50/2016, fatta salva ogni conseguenza connessa all'esito del giudizio amministrativo di cui in premessa, qualora il Fornitore debba procedere a nuove assunzioni di personale, oltre a quelle specificate nell'Offerta Tecnica, sarà tenuto a dare priorità ai dipendenti del precedente Operatore economico, ove non abbia già raggiunto la piena saturazione. Il mancato rispetto di detta previsione comporta l'immediata risoluzione contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, anche derivante dalle situazioni eccezionali da epidemia.

3. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, per come specificato nell'offerta tecnica e nel progetto di riassorbimento e nei chiarimenti forniti in sede di verifica ai sensi dell'art 97 D.Lgs. 50/2016, fatta salva ogni conseguenza connessa all'esito del giudizio amministrativo di cui in premessa.

4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

5. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

#### **ARTICOLO 9. SERVIZI CONNESSI**

1. Oltre alla prestazione dei servizi in Convenzione, il Fornitore si obbliga a svolgere i seguenti servizi senza alcun onere aggiuntivo a carico degli Enti aderenti:

SERVIZIO DI REPORTISTICA: il Fornitore deve inviare alla Regione e ad agli Enti aderenti, su base trimestrale, entro 30 giorni solari successivi a ciascun trimestre di riferimento, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali; la Regione e/o gli Enti aderenti possono richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione potrà altresì essere effettuato anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. In particolare i report trimestrali devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- nome dell'Amministrazione Contraente;
- elementi identificativi della/e fornitura/e;
- valore dell'Ordinativo e descrizione delle forniture prodotte;

- ogni altra informazione richiesta dalla Regione in sede di stipula della Convenzione.

#### **ARTICOLO 10. CORRISPETTIVI**

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dal singolo Ente aderente in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Oneri e dell'Offerta Economica prodotta in sede di gara.

2. I corrispettivi contrattuali si intendono comprensivi dei singoli servizi richiesti e dell'effettuazione di servizi connessi, descritti nella presente Convenzione e negli allegati di gara.

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti degli Enti aderenti.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, salvo quanto previsto ai sensi dell'art. 26 del presente contratto. Così desunti dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Oneri e dall'Offerta Economica prodotta

in sede di gara:

**Servizi tipologia A:**

✓ Servizio di accertamento delle entrate extra-tributarie della Regione e/o Organismi pubblici diversi dagli Enti locali;

✓ Servizio di accertamento della tassa automobilistica regionale;

**Aggio di Riscossione del 5,99% (cinquevirgolanovantanove%) più**

**IVA oltre ad un corrispettivo fisso annuale per la riscossione della tassa automobilistica regionale pari ad Euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/zerozero) più IVA.**

**Servizi tipologia B:**

✓ Servizio di accertamento esecutivo e di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra-tributarie degli enti locali;

✓ Servizio di riscossione coattiva della tassa automobilistica regionale;

✓ Servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra-tributarie della Regione e/o degli Organismi pubblici diversi dagli Enti locali;

**Aggio di Riscossione del 5,99% (cinquevirgolanovantanove%) più IVA**

**Servizi tipologia C:**

✓ Servizi di supporto alle attività di riscossione ordinaria tramite avvisi di pagamento;

**Aggio fisso del 0,82% (zerovirgolaottantadue%) più IVA**

**Servizi tipologia D:**

✓ Servizi di costituzione dell'anagrafe immobiliare.

**Remunerazione fissa di Euro 5,00 (cinque/zerozero) più IVA per singolo**

numero civico riordinato.

#### ARTICOLO 11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il Fornitore è tenuto ad emettere fatture elettroniche mensili secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà riportare il CIG (Codice Identificativo Gara), il CIG derivato ed il numero di repertorio del contratto.

2. Le fatture dovranno essere intestate e trasmesse all'Ente ordinante.

3. I pagamenti saranno disposti a cura dell'Ente a mezzo mandati diretti intestati al Fornitore tramite bonifico presso la banca che quest'ultimo avrà provveduto ad indicare, solo dopo la verifica di conformità delle prestazioni contrattuali. Inoltre, le fatture saranno liquidate previo accertamento della regolarità contributiva, da effettuarsi a cura del singolo Ente mediante acquisizione del DURC e con provvedimento del relativo Dirigente responsabile.

4. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura. Resta salva la facoltà per il Fornitore di concordare con i singoli Enti aderenti ulteriori indicazioni da inserire in fattura. La fattura deve essere intestata e spedita all'Ente che ha ordinato il servizio oggetto della fattura.

5. Gli Enti effettueranno i pagamenti per le forniture entro **60 giorni** dalla data di ricevimento della fattura, salvo diverse pattuizioni con il Fornitore. Analogo accordo concerne l'eventuale corresponsione di interessi moratori.

6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283

c.c..

7. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, intestato al Fornitore, presso Banca INTESA SANPAOLO S.p.A. codice IBAN IT23J0306903213100000014578.

8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare a mezzo Posta elettronica certificata da parte dell'Ente interessato.

#### **ARTICOLO 12. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA**

##### **RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione e agli Enti aderenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi.

#### **ARTICOLO 13. PENALI**

1. Ove si verificano inadempimenti da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel Capitolato Speciale d'Oneri, la Regione e gli Enti aderenti si riservano di applicare le penali di cui all'art. 36 del Capitolato stesso nel rispetto della procedura prevista all'art. 35 del Capitolato Speciale d'Oneri.

#### **ARTICOLO 14. CAUZIONE DEFINITIVA**

1. Il Fornitore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della convenzione, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che Ente aderente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'attività e, quindi, della perfetta ed integrale esecuzione del contratto medesimo, ha prestato garanzia fideiussoria definitiva per una somma garantita pari ad € 786.472,65 emessa da Generali Italia S.p.A. in Padova in data 2 luglio 2021 valevole fino al 2 luglio 2025.

2. La cauzione definitiva deve avere validità temporale pari o superiore di 24 mesi rispetto alla durata del contratto ed in ogni caso cessa alla data di emissione di una dichiarazione di regolare esecuzione del servizio da parte di ciascun Ente aderente.

3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione dei contratti, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli ordinativi di fornitura in corso emessi dai singoli Enti aderenti, in caso di risoluzione della Convenzione la stessa verrà trattenuta dalla Regione.

4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito

principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.

5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che gli Enti Aderenti e la Regione, fermo restando quanto previsto nell'articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

6. Lo svincolo definitivo della cauzione avviene solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Regione.

7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Regione.

8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo gli Enti aderenti e/o la Regione hanno facoltà di dichiarare risolto, rispettivamente, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

#### **ARTICOLO 15. RISERVATEZZA**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari

all'esecuzione della Convenzione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione e gli Enti aderenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione e le singole Forniture, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalle norme in materia di protezione dei dati personali.

#### **ARTICOLO 16. CASI DI RISOLUZIONE**

La convenzione e/o gli affidamenti dei singoli servizi potranno essere risolti anticipatamente, con provvedimento motivato, nel caso di continue irregolarità o abusi verificatisi nell'espletamento del servizio, previa contestazione, a mezzo posta elettronica certificata, delle inadempienze alla società affidataria ed assegnazione alla stessa di un termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni. L'Ente si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni imputabili a colpe del Fornitore. La Convenzione e/o

gli affidamenti dei singoli servizi potranno essere risolti di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. in caso di inadempimento da parte dell'Affidataria anche di una sola delle obbligazioni previste nel presente contratto, nonché in caso di inadempimento dell'obbligo di iniziare il servizio alla data fissata, dell'obbligo di reintegrare la garanzia di cui l'Ente si sia avvalso nei casi predetti, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni. L'Ente può avvalersi della risoluzione, in ogni caso, nelle seguenti ipotesi: a) decadenza dalla gestione nei casi previsti dall'art.13 del D.M. Finanze n. 289/2000, ossia la cancellazione dall'Albo ai sensi dell'art.11 del D.M. Finanze n. 289/2000; b) cessazione dell'attività, procedure concorsuali (ad eccezione del concordato preventivo in continuità), 22 fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc., a carico dell'Affidataria; c) sospensione o abbandono del servizio; d) inosservanza delle leggi vigenti in materia e successive modifiche, nel corso del contratto; e) inosservanza della clausola sociale; f) altri casi previsti dal Codice dei contratti pubblici, a norma dell'art. 108. Nel caso di risoluzione, l'Affidataria ha diritto soltanto al pagamento delle attività regolarmente eseguite, decurtato degli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

#### **ARTICOLO 17. RECESSO**

1. La Regione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. Gli Enti aderenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o PEC.

4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per gli Enti aderenti.

5. In caso di recesso degli Enti aderenti, il Fornitore ha diritto al

pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

**ARTICOLO 18. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art.110 del D.lgs. n. 50 del 2016.

**ARTICOLO 19. DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto degli Enti aderenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso dell'adeguata polizza assicurativa, come specificata all'art. 29 del Capitolato Speciale d'Oneri, a beneficio anche degli Enti aderenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne gli Enti aderenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il

Fornitore possa arrecare agli Enti aderenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per gli Enti aderenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

**ARTICOLO 20. DIVIETO DI SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

1. E' consentito il subappalto esclusivamente per le attività di stampa, imbustamento e spedizione delle comunicazioni ai debitori, nel limite del 40% del relativo valore complessivo previa autorizzazione dell'Ente Affidatario, secondo quanto specificamente previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

E' fatto divieto di subappaltare e cedere a qualsiasi titolo la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità del subappalto e delle cessioni stesse. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106 comma 13 D.Lgs50/2016 e s.m.i.

**ARTICOLO 21. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti degli Enti Aderenti un'azione

giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti suiservizi acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne gli Enti aderenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dei medesimi Enti.

3. Gli Enti aderenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ai medesimi Enti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti degli Enti aderenti, gli stessi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

#### **ARTICOLO 22. RESPONSABILITÀ DELLA FORNITURA**

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Gallucci Antonio il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Regione, nonché di ciascun Ente aderente.

2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico 3487111525, numero di fax \_\_\_\_\_, indirizzo e-mail antonio.gallucci@eng.it.

#### **ARTICOLO 23. FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Regione, è competente in via esclusiva il Foro di Campobasso.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e gli Enti aderenti, è competente in via esclusiva il Foro dell'Ente aderente.

**ARTICOLO 24. TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO**

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalle norme materia di protezione dei dati personali.

**ARTICOLO 25. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. La presente Convenzione viene stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del Regio decreto del 18/11/1923, n. 2440.

2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico agli Enti aderenti per legge.

**ARTICOLO 26. SERVIZI COMPLEMENTARI E AGGIUNTIVI**

1. Il contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni funzionali o migliorative del servizio prestato.

2. La Regione e/o gli Enti aderenti si riservano la facoltà di affidare e richiedere al Fornitore, ex art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, prestazioni complementari e/o aggiuntive, anche connesse alla gestione di altre o nuove tipologie di entrate, e/o fino a concorrenza del quinto del valore del servizio, concordando con il Fornitore le pattuizioni del caso con apposito atto

3. Qualora nel corso dell'affidamento siano emanate disposizioni normative volte alla modifica delle entrate esistenti, il Fornitore dovrà

continuare il servizio per le attività necessarie alla gestione anche delle entrate così modificate, ove necessario sarà prevista una variante ai sensi dell'art 106 comma 1 lett c D.Lgs 50/2016.

#### **ARTICOLO 27. CLAUSOLA FINALE**

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o degli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte degli Enti aderenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

**ARTICOLO 28. CLAUSOLE VESSATORIE**

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Oggetto), Articolo 4 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 5 (Modalità di conclusione); Articolo 6 (Durata), Articolo 7 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro) Articolo 9 (Servizi Connessi); Articolo 10 (Corrispettivi), Articolo 11 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 13 (Penali) Articolo 14 (Cauzione definitiva), Articolo 15 (Riservatezza), Articolo 16 (Casi di Risoluzione), Articolo 17 (Recesso), Articolo 18 (Procedura di affidamento in caso di fallimento del fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento), Articolo 19 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 20 (Divieto di subappalto, cessione del contratto e dei crediti), Articolo 21 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 23 (Foro competente), Articolo 25 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 26 (Servizi complementari e aggiuntivi).

Richiesto io Ufficiale Rogante ho redatto il presente atto informatico mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ne ho dato lettura integrale alle parti che lo approvano, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati **A, B, C, D ed E** del presente atto, che pure dichiarano di

conoscere ed accettare senza riserve. Nel suo formato di visualizzazione, questo documento si compone di ventotto facciate scritte per intero e parte della ventinovesima sin qui oltre alle firme, scritte da me con sistema elettronico.

I comparenti appongono personalmente ed in mia presenza la propria firma digitale. Dopo aver verificato i certificati di firma utilizzati, di cui attesto la validità, appongo personalmente ed in presenza delle parti la mia firma digitale.

Per la Regione Molise

Il Direttore del Dipartimento Secondo

Ing. Massimo Pillarella

Per Municipia S.p.A

Il Procuratore Speciale

Sig. Antonio Gallucci

L'Ufficiale Rogante

Dr. Gennaro Strazzullo